

STATUTO

KORE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASERTA CE VIA DE RENZIS 4

Numero REA: CE - 340990

Codice fiscale: 04613230616

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 26-10-2021 - Statuto completo	2
--	---

	TITOLO 1	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Articolo 1 - denominazione e sede	
	E' costituita la società cooperativa sociale a mutualità pre-	
	valente denominata:	
	"KORE Cooperativa Sociale Onlus.	
	Sede: Caserta (CE).	
	La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali,	
	rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e ter-	
	mini di legge.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente sta-	
	tuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le	
	disposizioni del codice civile e delle leggi statali o regio-	
	nali sulle cooperative sociali, nonché le disposizioni in ma-	
	teria di società a responsabilità limitata in quanto compati-	
	bili con la disciplina cooperativistica.	
	Articolo 2 - durata	
	La durata delle società cooperativa decorre dalla sua legale	
	costituzione fino al 31 dicembre 2099, e potrà essere proro-	
	gata con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei so-	
	ci, fatto salvo il diritto di recesso per i soci dissenzien-	
	ti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Articolo 3 - scopo	

	La cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza	
	fini speculativi, lo scopo di perseguire l'interesse genera-	
	le della comunità alla promozione umana e all'integrazione	
	sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi so-	
	cio-sanitari ed educativi, di cui all'articolo 1 lettera a),	
	della legge 8 novembre 1991, numero 381 e successive modifi-	
	cazioni ed integrazioni, lo svolgimento di attività diverse,	
	finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggia-	
	te, sempre ai sensi dell'art.1 c 1 punto b L.381/91. Il tut-	
	to con l'obiettivo di conseguire finalità di solidarietà so-	
	ciale e di sostegno delle famiglie e di persone disagiate,	
	nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, del-	
	l'assistenza sanitaria, istruzione e formazione, a favore	
	degli anziani, disabili, adulti e bambini, donne vittime di	
	mal- trattamenti, per assicurare le migliori condizioni di	
	vita sotto il profilo morale, sociale e materiale, e per pre-	
	venire, ridurre e rimuovere le situazioni di bisogno, di ri-	
	schio, di emarginazione e di disagio sociale, nonchè provve-	
	dere all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.	
	Ai fini di cui sopra, i servizi sociali possono essere forn-	
	ti ai terzi, facenti parte delle categorie bisognose di in-	
	tervento sociale per motivazioni connesse all'età o alla con-	
	dizione personale, familiare, o sociale, sia gratuitamente,	
	sia a pagamento, a condizioni peraltro possibilmente miglio-	
	ri di quelle rinvenibili sul mercato.	

	La cooperativa si propone, nel contempo, di far conseguire	
	ai propri soci cooperatori occasioni di lavoro nel settore	
	dei servizi sociali, ed altri settori quali industrie, arti-	
	gianato, commercio ed agricoltura, ed una remunerazione del-	
	l'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispet-	
	to a quelle ottenibili sul mercato. Pertanto, lo scopo che i	
	soci lavoratori intendono perseguire nella propria sfera in-	
	dividuale è quello di ottenere, tramite la gestione in forma	
	associata e la prestazione della propria attività lavorativa	
	a favore della cooperativa, continuità di occupazione, con	
	le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.	
	Articolo 4 - Oggetto sociale	
	Per il raggiungimento degli scopi sociali, la Cooperativa	
	potrà esercitare qualunque tipo di attività di carattere SO-	
	CIO - SANITARIO ED EDUCATIVO, nell'ambito delle leggi vigen-	
	ti, nonchè, fra l'altro, per la sola indicazione esemplifica-	
	tiva:	
	* l'attività di accoglienza di ragazzi che per ragioni ed in	
	forme diverse si trovano in situazioni esistenziali partico-	
	larmente difficili, in ossequio alla previsione del regola-	
	mento pubblicato dalla Regione Campania il 7 aprile 2014 e-	
	messo in esecuzione della legge della Regione Campania del	
	23 ottobre 2007 numero 11;	
	* attività e gestione di case famiglia, centri diurni e/o	
	notturni (SIR, RSA, Case Albergo, Centri di Aggregazione,	

	Centri Polivalenti, Centri Polifunzionali, Centri Sociali,	
	Centri per la Famiglia, Comunità Alloggio) in particolare	
	per anziani, disabili fisici e psichici, tossicodipendenti,	
	minori a rischio, donne maltrattate, immigrati;	
	* attività di assistenza socio - sanitaria anche domiciliare	
	ai bambini, agli anziani compresa la gestione di centri diurni,	
	di primo intervento, di accoglienza e di comunità allog-	
	gio per il recupero di persone socialmente svantaggiate, in	
	particolare anziani, disabili fisici e psichici, tossicodi-	
	pendenti, minori a rischio, donne vittime di maltrattamenti,	
	alcolisti, immigrati;	
	* la gestione di centri di ascolto psicologico nonché centri	
	riabilitativi diurni per disabili;	
	* attività di assistenza a bambini per l'integrazione scola-	
	stica e nella comunità;	
	* attività di animazione e iniziative ricreative, culturali,	
	sportive atte a raggiungere lo scopo sociale;	
	* attività di assistenza scolastica, ivi compresa l'attività	
	di asilo nido;	
	* attività di assistenza ed aiuto alle famiglie economicamen-	
	te disagiate;	
	* servizi di mediazione familiare, di telefonia sociale, di	
	telesoccorso, di trasporto sociale per bambini, anziani e di-	
	sabili;	
	* servizi di assistenza infermieristica e sanitaria a carat-	

	tere domiciliare oppure realizzata entro centri appositamen-	
	te allestiti o messi a disposizione da enti pubblici o priva-	
	ti;	
	* attività educative, formative, di supporto scolastico ed	
	extrascolastico per i minori e adulti destinatari dello sco-	
	po sociale;	
	* attività di servizio quali la gestione di spazi so-	
	cio-educativi e di ogni altro supporto logistico, quali men-	
	se, trasporti per l'integrazione dei soggetti destinatari	
	dello scopo sociale;	
	* attività di formazione, aggiornamento, qualificazione e/o	
	riqualificazione del personale socio-assistenziale e adatto	
	alle attività previste dallo statuto nonchè attività di for-	
	mazione utile all'inserimento delle persone destinatarie dei	
	servizi della cooperativa nel mondo del lavoro attraverso	
	l'apprendimento di arti e mestieri;	
	* attività di gestione di corsi di formazione professionale	
	attraverso corsi organizzati, lezioni e conferenze.	
	Attività accessorie	
	Per l'esercizio della propria attività, la società coopera-	
	ti- va potrà compiere tutte le operazioni mobiliari ed immo-	
	biliari commerciali ed industriali, compreso il rilascio di	
	garanzie reali, fidejussioni ed avalli a favore di terzi, as-	
	sunzione di mutui ordinari ipotecari o speciali e di qualsia-	
	si altro genere di obbligazione, anche in forma cambiaria,	

	funzionalmente connesse o funzionali alla gestione delle at-	
	tività previste dall'oggetto sociale.	
	Essa potrà, infine, partecipare o assumere interessenze, quo-	
	te, partecipazioni anche azionarie in altri enti aventi sco-	
	pi analoghi, aprire e gestire conti correnti bancari, locare	
	cassette di sicurezza, compiere in generale tutti gli atti	
	che saranno reputati utili al raggiungimento dello scopo so-	
	ciale.	
	Essa, inoltre, potrà accedere, a qualsiasi forma di finanzia-	
	mento tanto nazionale quanto internazionale, nonchè parteci-	
	pare nei termini e nei modi previsti dalle leggi comunita-	
	rie, statali e regionali, all'assegnazione di prestiti, age-	
	volazioni economiche e finanziarie, contributi ad ogni tito-	
	lo sempre diretti a finanziare l'espletamento delle attività	
	previste dall'oggetto sociale.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Articolo 5 - Numero e requisiti dei soci	
	1. Il numero dei soci è variabile, ma non può essere infe-	
	riore né superiore a quello stabilito dalla legge. Se succes-	
	sivamente alla costituzione il numero dei soci diviene infe-	
	riore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere inte-	
	grato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la	
	società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.	
	2. Possono essere soci tutte le persone fisiche e giuridi-	

	che aventi capacità di agire ed in particolare coloro che ab-	
	biano maturato una capacità professionale nei settori di cui	
	l'oggetto della cooperativa o che comunque possano collabora-	
	re al raggiungimento dei fini sociali con la propria atti-	
	vità lavorativa o professionale.	
	3. L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo	
	dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione	
	del socio all'attività economica della cooperativa: l'ammis-	
	sione deve essere coerente con la capacità economica della	
	cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in	
	relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo pe-	
	riodo.	
	4. Non possono essere soci coloro che, esercitando in pro-	
	prio imprese identiche o affini a quella delle cooperative,	
	svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contra-	
	sto con quella della cooperativa stessa, salvo diversa deli-	
	berazione dell'organo amministrativo assunta in conformità	
	alle leggi speciali in materia di cooperazione di lavoro. A	
	tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori	
	ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro	
	dimensioni imprenditoriali.	
	5. Possono far parte della cooperativa soci lavoratori or-	
	dinari, soci sovventori, persone svantaggiate e soci volonta-	
	ri. Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro	
	soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie so-	

	opraindicate. In particolare:	
	a) sono soci lavoratori coloro che intendono prestare at-	
	tività di lavoro remunerato. Possono essere soci lavoratori,	
	tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbia-	
	no maturato o che intendano maturare una capacità professio-	
	nale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che,	
	per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e spe-	
	cializzazione possono partecipare direttamente ai lavori del-	
	la cooperativa ed attivamente collaborare per il raggiungi-	
	mento dei fini sociali;	
	b) sono soci volontari coloro che prestano gratuitamente	
	la propria attività nella cooperativa per il raggiungimento	
	degli scopi sociali; a questi non si applicano le disposizio-	
	ni delle leggi in materia di lavoro subordinato o autonomo,	
	né di assicurazioni sociali, ad eccezione delle norme sulla	
	prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulle malattie pro-	
	fessionali. Possono ammettersi soci volontari solo nella mi-	
	sura massima della metà del numero dei soci; ad essi può es-	
	sere corrisposto solo il rimborso delle spese effettivamente	
	documentate.	
	6. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali mutua-	
	listici, come disposto dalla legge del 3 Aprile 2001 n. 142	
	e successive modificazioni ed integrazioni, i soci lavorato-	
	ri instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di la-	
	voro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipolo-	

	gie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma	
	consenta la legislazione italiana.	
	7. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorati-	
	ve dei soci lavoratori sono disciplinate da un apposito rego-	
	lamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge del 3	
	Aprile 2001, n. 142.	
	8. Possono, altresì, essere ammessi alla cooperativa i so-	
	ci sovventori di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992,	
	n. 59. Sono soci sovventori coloro i cui conferimenti sono	
	destinati ad alimentare il fondo per lo sviluppo tecnologico	
	previsto dall'articolo 4 del presente statuto. I voti attri-	
	buiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un	
	terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	9. Sono svantaggiate le persone indicate nell'art. 4 del-	
	la L. n. 381/91. Dette persone sono coloro che per cause og-	
	gettive o soggettive non sono in grado, senza adeguato inter-	
	vento, di integrarsi positivamente nell'ambiente in cui vivo-	
	no sotto il profilo fisico, psicologico, familiare, cultura-	
	le, professionale ed economico. Esse devono costituire alme-	
	no il 30% dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmen-	
	te con il loro stat soggettivo, essere socie della cooperati-	
	va stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risul-	
	tare da documentazione proveniente dalla pubblica amministra-	
	zione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.	
	10. Se il socio è una persona giuridica, deve allegare al-	

	la domanda:	
	a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al	
	momento della domanda;	
	b) estratto della delibera dell'organo sociale che ha de-	
	liberato l'adesione.	
	Articolo 6 - Procedura di ammissione di nuovi soci	
	1. Chi intende essere ammesso come socio deve presentare	
	domanda scritta all'organo amministrativo contenente:	
	a) se persona fisica: cognome, nome, data e luogo di na-	
	scita, residenza, codice fiscale e attività svolta. Se sog-	
	getto diverso da persona fisica: denominazione sociale, sede	
	e codice fiscale e il nominativo della persona delegata a	
	rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché alle-	
	gare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso	
	l'adesione;	
	b) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro,	
	dell'eventuale esperienza maturata nei settori in cui all'og-	
	getto sociale della cooperativa, delle specifiche competenze	
	possedute e l'intendimento di instaurare un ulteriore rappor-	
	to di lavoro come precisato nel presente statuto del quale	
	dichiara di aver preso visione o comunque la categoria di so-	
	ci a cui chiede di essere iscritto;	
	c) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai	
	regolamenti della cooperativa, dei quali dichiara di aver	
	preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate da-	

	gli organi sociali;	
	2. L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei	
	requisiti e delle condizioni e l'inesistenza di eventuali	
	cause di incompatibilità, delibera entro sessanta giorni sul-	
	la domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il ver-	
	samento del capitale sociale.	
	3. La delibera di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel	
	libro dei soci.	
	4. Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione de-	
	termini il superamento dei limiti previsti dall'articolo	
	2519, comma 2 del cod. civ. e , conseguentemente, l'obbligo	
	per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia	
	di società per azioni, gli amministratori devono convocare	
	l'assemblea per la modifica dello statuto.	
	5. In tal caso, la delibera di ammissione deve essere co-	
	municata all'interessato e annotata a cura degli amministra-	
	tori nel libro dei soci dopo che il nuovo socio abbia effet-	
	tuato il versamento del capitale secondo le modalità e nei	
	termini definiti dalla delibera stessa.	
	6. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli	
	amministratori, la deliberazione di rigetto deve essere moti-	
	vata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati. In	
	questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni dal-	
	la comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si	

	pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non ac-	
	colte, se non appositamente convocata, in occasione della	
	sua successiva convocazione. Nel caso di deliberazione dif-	
	forme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è	
	tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con delibe-	
	razione da assumersi entro trenta giorni dalla stessa.	
	7. L'organo amministrativo illustra nella relazione di bi-	
	lancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione di nuovi soci.	
	Articolo 7 - Diritti e obblighi dei soci	
	1. Le quote sottoscritte dovranno essere versate intera-	
	mente all'atto di ammissione.	
	2. I soci sono obbligati:	
	a) al versamento dell'eventuale sovrapprezzo deliberato	
	dall'assemblea;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	c) a mettere a disposizione le loro capacità professiona-	
	li e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato	
	dell'attività svolta, nonché alla qualità delle prestazioni	
	di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previ-	
	sto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le	
	esigenze della cooperativa.	
	3. I soci che non partecipano alla amministrazione hanno	
	diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgi-	

	mento degli affari sociali e di consultare, anche tramite	
	professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documen-	
	ti relativi all'amministrazione.	
	Articolo 8 - Soci speciali	
	1. L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti pre-	
	visti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in	
	una categoria speciale in ragione dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	2. L'organo amministrativo può ammettere alla categoria	
	sei soci speciali:	
	- nel caso sub a), coloro che debbano completare o inte-	
	grare la loro formazione professionale in ragione del perse-	
	guimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con	
	le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa;	
	- nel caso sub b) coloro che sono in grado di concorre-	
	re, ancorchè parzialmente, al raggiungimento degli scopi so-	
	ciali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e	
	lungo periodo della cooperativa.	
	3. La delibera di ammissione dell'organo amministrativo,	
	in conformità con quanto previsto da apposito regolamento,	
	stabilisce:	
	a) la durata del periodo di formazione o di inserimento	
	del socio speciale;	
	b) i criteri e le modalità attraverso i quali si articola-	

	no le fasi di formazione professionale o di inserimento	
	nell'assetto produttivo della cooperativa;	
	c) la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al	
	momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al	
	50% di quella prevista per i soci ordinari.	
	4. Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previ-	
	sto dall'articolo 20 anche in misura inferiore ai soci ordi-	
	nari, in relazione ai costi di formazione professionale o di	
	inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non	
	spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di	
	aumento del capitale sociale.	
	5. Il socio appartenente alla categoria speciale ha dirit-	
	to di partecipare alle assemblee convocate per l'approvazio-	
	ne del bilancio. Egli non può rappresentare in assemblea al-	
	tri soci della categoria speciale e non può essere eletto am-	
	ministratore.	
	6. I soci speciali possono recedere nei casi previsti dal-	
	la legge e dall'articolo 9 del presente statuto. Il recesso	
	ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rap-	
	porto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della domanda.	
	7. I soci speciali possono essere esclusi, anche prima	
	della data di scadenza del periodo di formazione o di inseri-	
	mento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del	
	presente statuto.	

	8. Alla data di scadenza del periodo di formazione o di	
	inserimento, il socio speciale è ammesso a godere diritti	
	che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che,	
	come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissio-	
	ne, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione	
	professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabili-	
	ti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di	
	partecipazione all'attività economica della cooperativa, fi-	
	nalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione azienda-	
	le. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare	
	all'interessato la delibera di ammissione in qualità di so-	
	cio ordinario, secondo quanto previsto dall'articolo 6.	
	9. In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'or-	
	gano amministrativo può deliberare, l'esclusione del socio	
	speciale nei termini e con le modalità previsti dall'artico-	
	lo 10.	
	Articolo 9 - Perdita della qualità di socio e recesso	
	1. La qualità di socio si perde per recesso, esclusione e	
	per causa di morte e gli eredi hanno diritto alla liquidazio-	
	ne della quota.	
	2. Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere	
	il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al rag-	
	giungimento degli scopi sociali;	

	c) il cui rapporto di lavoro, se subordinato, sia sta-	
	to risolto per giustificato motivo oggettivo;	
	d) il cui rapporto di lavoro, se diverso da quello su-	
	bordinato, sia stato risolto con comunicazione da parte del-	
	la cooperativa;	
	e) in presenza di inadempimento di non scarsa impor-	
	tanza da parte della cooperativa	
	f) il cui rapporto di lavoro, sia subordinato che	
	di tipo diverso, sia cessato per il recesso del lavoratore.	
	3. Il recesso non può essere parziale. La domanda di re-	
	cesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperati-	
	va. Spetta all'organo amministrativo constatare, entro ses-	
	santa giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i	
	motivi che, a norma della legge e del presente statuto, le-	
	gittimino il recesso.	
	4. Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli	
	amministratori devono darne immediata comunicazione al socio	
	che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazio-	
	ne, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo	
	articolo 32.	
	5. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto	
	sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimen-	
	to della domanda.	
	6. Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva di-	
	versa e motivata delibera del consiglio di amministrazione,	

	il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in cor-	
	so, se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con	
	la chiusura dell'esercizio successivo.	
	Articolo 10 - Esclusione	
	1. L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo,	
	oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del	
	socio che:	
	a) non risulti avere od abbia perduto i requisiti pre-	
	visti per la partecipazione alla società;	
	b) venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;	
	c) venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 5, senza la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo;	
	d) abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro;	
	e) sia in possesso dei requisiti per aver diritto ai	
	trattamenti pensionistici previsti dalla legge;	
	f) si trovi in condizioni di inabilità a partecipare	
	ai lavori dell'impresa;	
	g) non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali o dal rapporto mutualistico con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno	
	temporanea, del rapporto;	
	h) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato abbia subito un provvedimento di licenziamento per motivi	

	vi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo sog-	
	gettivo;	
	i) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato	
	sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;	
	j) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla coo-	
	perativa.	
	2. Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro	
	sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedu-	
	re arbitrali di cui all'articolo 32.	
	Articolo 11 - Provvedimenti in caso di recesso ed esclusione	
	1. Salvo diversa e motivata decisione dell'organo ammini-	
	strativo, alla deliberazione di recesso o di esclusione del	
	socio lavoratore consegue la risoluzione dell'ulteriore rap-	
	porto instaurato.	
	Articolo 12 - Controversie in materia di recesso ed esclusio-	
	ne	
	1. Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclu-	
	sione, debbono essere comunicate ai soci destinatari, median-	
	te raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	2. Le controversie che insorgessero tra i soci e la coope-	
	rativa in merito a provvedimenti adottati dall'organo ammini-	
	strativo su tali materie saranno demandate alla decisione ar-	
	bitrale, di cui l'articolo 32.	
	3. I soci che intendessero reclamare contro i menzionati	
	provvedimenti dell'organo amministrativo dovranno promuovere	

	la procedura arbitrale con atto comunicato a mezzo raccoman-	
	data alla cooperativa, pena di decadenza, entro 60 giorni	
	dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.	
	Articolo 13 - Liquidazione	
	1. I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto	
	al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed e-	
	ventualmente rivalutato.	
	2. La liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione	
	alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base	
	del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo	
	scioglimento del rapporto sociale. La liquidazione comprende	
	anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sus-	
	sista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato desti-	
	nato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo	
	2545quinqies, terzo comma del codice civile.	
	3. Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni	
	dall'approvazione del bilancio stesso.	
	4. La liquidazione o il rimborso della frazione di capita-	
	le assegnata al socio, può essere corrisposta in più rate, u-	
	nitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di	
	cinque anni.	
	Articolo 14 - Morte del socio	
	1. In caso di morte del socio, gli eredi del socio defun-	
	to hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a con-	
	dizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissio-	

	ne. L'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera dell'organo amministrativo.	
	2. Alternativamente spetta agli eredi il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.	
	3. In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata e rivalutata si matura nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo.	
	Articolo 15 - Prescrizione dei diritti	
	1. I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso delle quote loro spettanti entro cinque anni e sei mesi dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Articolo 16 - Trattamento normativo ed economico dei soci lavoratori	
	1. Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.	
	2. In particolare , per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai mini-	

	mi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, al-	
	trasi, conto della quantità e qualità del lavoro prestato.	
	3. Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da	
	quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei	
	soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro	
	prestato e , comunque, in assenza di contratti o accordi col-	
	lettivi specifici, con importi non inferiori ai compensi me-	
	di in uso per prestazioni analoghe.	
	4. Il regolamento può definire i parametri di carattere e-	
	conomico, produttivo e finanziario in presenza dei quali	
	l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e sta-	
	bilire le misure da adottare per farvi fronte.	
	5. La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio	
	nell'ambito della struttura organizzativa aziendale favoren-	
	done la piena occupazione in base alle esigenze produttive.	
	6. In presenza di ragioni di mercato, produttive ed orga-	
	nizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte	
	dei soci lavoratori, l'organo amministrativo potrà delibera-	
	re la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavora-	
	tiva dei soci.	
	7. L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai	
	fini normativi ed economici, periodo neutro a tutti gli ef-	
	fetti.	
	TITOLO IV	
	STRUMENTI FINANZIARI	

Articolo 17 - Strumenti finanziari		
1.	Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può e-	
	mettere titoli i debito, nonché strumenti privi di diritti	
	di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a	
	vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispetti-	
	vamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo	
	111octies delle disposizioni di attuazione.	
2.	In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa as-	
	semblea, sono stabiliti:	
a)	l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei ti-	
	toli emessi ed il relativo valore nominale unitario;	
b)	le modalità di circolazione;	
c)	i criteri di determinazione del rendimento e le moda-	
	lità di pagamento degli interessi;	
d)	il termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
3.	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i	
	compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai	
	fini del collocamento dei titoli.	
4.	All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di de-	
	bito di cui al presente articolo ed al relativo rappresen-	
	te comune si applica quanto previsto dagli articoli 2415 e	
	seguenti del c.c., in quanto compatibili con le successive	
	disposizioni del presente statuto.	
TITOLO V		
PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO		

Articolo 18 - Patrimonio sociale		
1.	Il patrimonio della cooperativa è costituito dal capitale sociale dei soci, che è variabile ed è formato:	
a)	dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna di Euro non inferiore a 25,00;	
b)	dai conferimenti effettuati dai soci sovventori di cui al precedente articolo 5, rappresentati da quote, ciascuna del valore di Euro 500,00 destinati allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale;	
c)	dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 17;	
d)	dalle riserve legale e straordinaria;	
e)	da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.	
2.	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e , conseguentemente, i soci rispondono nel limite delle quote sottoscritte.	
3.	Le riserve non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.	
Articolo 19 - Caratteristiche delle quote		
1.	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.	
2.	Il socio che intende trasferire le proprie quote deve	

	darne la comunicazione all'organo amministrativo con lettera	
	raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo ammi-	
	nistrativo la cessione può essere effettuata solo per l'inte-	
	ra quota detenuta.	
	3. Il provvedimento dell'organo amministrativo deve esse-	
	re comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento	
	della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasfe-	
	rire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrive-	
	re nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stes-	
	so abbia i requisiti previsti nell'articolo 5.	
	4. In caso di diniego dell'autorizzazione , l'organo ammi-	
	nistrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla	
	entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro	
	i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attiva-	
	re le procedure arbitrali di cui all'articolo 32.	
	Articolo 20 - Ristorni	
	1. L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su	
	proposta dell'organo amministrativo , in materia di ristorno	
	ai soci cooperatori , nel rispetto dei limiti e delle condi-	
	zioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni	
	del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.	
	2. Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori propor-	
	zionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutua-	
	listici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito	
	regolamento.	

	3. L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristor-	
	ni a ciascun socio:	
	a) erogazione diretta;	
	b) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.	
	Articolo 21 - Esercizio sociale e bilancio	
	1. l'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 dicembre	
	di ogni anno.	
	2. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo ammini-	
	strativo provvede alla redazione del bilancio secondo i cri-	
	teri stabiliti dalla legge.	
	3. Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei	
	soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusu-	
	ra dell'esercizio sociale , ovvero entro centottanta giorni,	
	qualora ricorrano le condizioni, di cui all'ultimo comma	
	dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministra-	
	tivo in sede di relazione sulla gestione.	
	4. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ri-	
	partizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle moda-	
	lità previste dal precedente articolo 20 del presente statu-	
	to e , successivamente sulla distribuzione degli utili annua-	
	li destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella	
	prevista dalla legge;	
	b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31 gen-	

	naio 1992, n. 59, nella misura non inferiore a quella previ-	
	sta dalla legge;	
	c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei li-	
	miti ed alle condizioni previste dalla legge;	
	d) la restante parte a riserva straordinaria.	
	5. E' comunque in ogni caso vietato:	
	a) distribuire i dividendi;	
	b) remunerare gli strumenti finanziari offerti in sotto-	
	scrizione ai soci cooperatori;	
	c) distribuire le riserve fra i soci cooperatori.	
	6. E' inoltre obbligatorio devolvere, in caso di sciogli-	
	mento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto	
	soltanto il capitale sociale eventualmente rivalutato, ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coo-	
	perazine.	
	TITOLO VI	
	GOVERNO DELLA COOPERATIVA	
	Articolo 22 - Organi sociali	
	1. Sono organi della società cooperativa:	
	a. L'Assemblea dei soci;	
	b. Il Consiglio di amministrazione;	
	c. Il Collegio dei sindaci, se previsto per la legge;	
	d. Il Revisore legale, se nominato.	
	Articolo 23 - Convocazione assemblea	
	1. L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio	

	di amministrazione mediante avviso contenente l'ordine del	
	giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda	
	convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la	
	prima.	
	2. L'avviso è inviato per la lettera raccomandata A.R. o	
	a mano o via fax o con altro mezzo idoneo per garantire la	
	prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente dirit-	
	to di voto, al recapito risultante dal libro dei soci, alme-	
	no 5 giorni prima dell'adunanza.	
	3. L'assemblea deve essere convocata entro trenta giorni	
	dalla richiesta, se questa è fatta, con l'indicazione delle	
	materie da trattare, da un singolo amministratore, dall'orga-	
	no di controllo o da tanti soci, che esprimano almeno un de-	
	cimo dei voti spettanti ai soci lavoratori ed ai soci sovven-	
	tori ; qualora il consiglio di amministrazione non vi provve-	
	da, la convocazione è effettuata dall'organo di controllo,	
	se nominato.	
	4. L'assemblea deve essere, in ogni caso, convocata alme-	
	no una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, secondo quanto previsto dall'artico-	
	lo 21 del presente statuto per l'approvazione del bilancio.	
	Articolo 24 - Assemblea	
	1. Spetta all'Assemblea:	
	a. approvare la relazione annuale circa il perseguimento	
	dello scopo sociale e l'attività sociale effettivamente svol-	

	ta;	
	b. approvare il bilancio annuale e decidere circa la de-	
	stinazione degli utili o la copertura delle perdite;	
	c. nominare il Consiglio di amministrazione;	
	d. fissare la tassa di ammissione per i nuovi soci;	
	e. deliberare sull'eventuale domanda di ammissione propo-	
	sta dall'aspirante socio ai sensi dell'articolo 6;	
	f. deliberare sull'esclusione dei soci;	
	g. deliberare sull'eventuale erogazione del ristorno ai	
	sensi dell'articolo 20 del presente statuto;	
	h. deliberare sull'adesione ad un gruppo cooperativo pa-	
	ritetico;	
	i. fissare la retribuzione dei sindaci, se previsti per	
	la legge o nominati,	
	j. approvare i regolamenti formulati dal consiglio di am-	
	ministrazione;	
	k. stabilire il limite massimo degli impegni passivi che	
	il consiglio di amministrazione è autorizzato a contrarre	
	per conto della cooperativa;	
	l. deliberare sulla compravendita di immobili e costitu-	
	zione e/o trasferimento di diritti reali;	
	m. deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla	
	gestione sociale, sottoposti a suo esame con regolare ordine	
	del giorno dal consiglio di amministrazione o dal collegio	
	sindacale, se previsto per legge oppure in seguito a richie-	

	sta scritta motivata di almeno un quinto dei soci.	
	2. L'assemblea delibera inoltre sulle modificazioni dello	
	statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei	
	liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita	
	dalla legge alla sua competenza, ad eccezione della istitu-	
	zione o della soppressione di unità locali, espressamente ri-	
	servate dal presente statuto alla competenza dell'organo am-	
	ministrativo.	
	Articolo 25 - Quorum costitutivi e deliberativi	
	1. L'assemblea è validamente costituita:	
	§ in prima convocazione, quando intervengono personal-	
	mente o per delega almeno la metà più uno dei voti spettanti	
	ai soci;	
	§ in una seconda convocazione, qualunque sia il numero	
	dei voti dei soci intervenuti o rappresentati, aventi dirit-	
	to al voto.	
	2. Se sono poste in votazione proposte diverse da quelle	
	indicate nell'avviso di convocazione dell'assemblea.	
	3. Per la validità delle deliberazioni della assemblea	
	sia in prima che in seconda convocazione, è necessaria la	
	maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresen-	
	tati.	
	4. Tuttavia per lo scioglimento e la liquidazione della	
	società, l'assemblea straordinaria sia in prima sia in secon-	
	da convocazione, delibererà validamente con il voto favorevo-	

	le dei 3/5 dei voti spettanti ai soci presenti o rappresenta-	
	ti.	
	Articolo 26 - Diritto al voto e rappresentanza	
	1. Hanno diritto al voto in assemblea i soci iscritti da	
	almeno 3 mesi nel libro dei soci.	
	2. Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il	
	valore della quota o il numero delle azioni possedute.	
	3. Ai soci cooperatori persone giuridiche spettano più vo-	
	ti in relazione all'ammontare della quota sottoscritta o al	
	numero dei loro membri. In particolare, a tali soci viene at-	
	tribuito la possibilità di esprimere più voti sino ad un mas-	
	simo di cinque in relazione all'ammontare della quota o del	
	numero dei loro membri in conformità con i criteri stabiliti	
	da apposito regolamento.	
	4. I soci cooperatori che, per qualsiasi motivo, non pos-	
	sono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la fa-	
	coltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, sol-	
	tanto da un altro socio avente diritto al voto. Ad ogni so-	
	cio non possono essere conferite più di due deleghe.	
	Articolo 27 - Presidenza dell'assemblea	
	1. L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio	
	di amministrazione o, in sua assenza , dal vice-Presidente o	
	da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della	
	maggioranza dei presenti. L'assemblea designa altresì il se-	
	gretario e due scrutatori, se necessario.	

	2. Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare dal	
	verbale sottoscritto dal Presidente, dal segretario e dai	
	due scrutatori. Nei casi di legge fungerà da segretario un	
	notaio.	
	3. Le deliberazioni prese in conformità alla legge ed al	
	presente statuto sono vincolanti per tutti i soci, anche se	
	assenti o dissenzienti.	
	Articolo 28 - Composizione e durata del Consiglio di ammini-	
	strazione	
	1. La cooperativa è amministrata da un consiglio di ammi-	
	nistrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di no-	
	ve membri, su decisione sei soci in sede di nomina.	
	2. Gli amministratori devono essere scelti tra gli appar-	
	tenenti alle diverse categorie dei soci, in proporzione	
	dell'interesse che ciascuna categoria ha nell'attività socia-	
	li e in conformità dei criteri e dei parametri stabiliti	
	all'uomo da apposito regolamento elettorale. L'amministrazio-	
	ne della società può essere affidata anche a soggetti non so-	
	ci; ma in ogni caso, la maggioranza degli amministratori de-	
	ve essere scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le perso-	
	ne indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	3. Gli amministratori durano in carica per tre esercizi-	
	4. Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per	
	l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina posso-	
	no tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli ammini-	

	stratori.	
	5. Il Consiglio di amministrazione può affidare specifici	
	incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecuti-	
	vo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenu-	
	ti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non	
	possono essere delegati i poteri concernenti le materie indi-	
	cate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in ma-	
	teria di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il	
	consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in for-	
	ma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano	
	la remunerazione della prestazione mutualistica , il ristor-	
	no, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o	
	di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una parte-	
	cipazione rilevante in altra società.	
	6. Il Consiglio di amministrazione relaziona, in occasio-	
	ne dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri	
	seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello	
	scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussi-	
	stenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle a-	
	zioni che si intendono intraprendere per riacquistare il re-	
	quisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi	
	dell'articolo 2545octies c.c. Nella medesima relazione il	
	consiglio deve illustrare le ragioni delle determinazioni as-	
	sunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	7. La rappresentanza della cooperativa spetta al Presiden-	

	te del consiglio, al vice-presidente ed ai consiglieri dele-	
	gati, se nominati.	
	8. Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 c.c., gli am-	
	ministratori possono ricoprire incarichi negli organi di am-	
	ministrazione di altre imprese a condizione che essi siano	
	formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del	
	Consiglio di amministrazione della cooperativa. La mancanza	
	di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio	
	di amministratore.	
	9. Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento	
	della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i	
	suoi membri un Presidente.	
	10. Le decisioni del Consiglio di amministrazione, fatti	
	salvi i casi in cui delibera in forma collegiale o vi sia e-	
	splicito divieto di legge, possono essere adottate mediante	
	consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espres-	
	so per iscritto.	
	11. La procedura di consultazione scritta, o di acquisizio-	
	ne del consenso espresso per iscritto non è soggetta a parti-	
	colari vincoli purchè sia assicurato a ciscun amministratore	
	il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a	
	tutti gli aventi diritto adeguata informazione e la corretta	
	espressione del voto.	
	12. La decisione è adottata mediante approvazione per i-	
	scritto di unico documento ovvero di più documenti che con-	

	tengano il medesimo testo di decisione da parte della maggio-	
	ranza degli amministratori.	
	13. Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta)	
	giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel te-	
	sto della decisione.	
	14. Le decisioni degli amministratori devono essere tra-	
	scritte senza indugio nel libro delle decisioni degli ammini-	
	stratori.	
	15. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presi-	
	dente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deli-	
	berare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministra-	
	tori.	
	16. La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data,	
	il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti	
	gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nomina-	
	ti, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova	
	dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adu-	
	nanza e , in caso di urgenza, almeno un giorno prima.	
	17. Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue	
	deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale,	
	quanto intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sinda-	
	ci effettivi, se nominati.	
	18. Per la validità delle delibere del consiglio di ammini-	
	strazione è necessaria la presenza effettiva della maggioran-	
	za dei membri in carica e le deliberazioni sono prese a mag-	

	gioranza assoluta dei presenti. In caso di parità dei voti,	
	la proposta si intende respinta.	
	19. Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale,	
	firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il qua-	
	le deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli am-	
	ministratori.	
	20. La cooperativa può essere, altresì, amministrata ad un	
	amministratore unico scelto fra i soci.	
	21. Ove nominato, la rappresentanza legale della società	
	di fronte ai terzi e in giudizio spetta all'amministratore u-	
	nico con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie	
	ed amministrative, nominando avvocati e procuratori alle li-	
	ti. All'amministratore unico compete altresì ogni più ampio	
	potere per la gestione della società come definito successi-	
	vamente.	
	Articolo 29 - Organo di controllo e revisione	
	1. Quando la legge prevede l'obbligo della presenza di un	
	organo di controllo o di un revisore, esso esercita sia la	
	funzione di controllo di gestione sia la funzione di revisio-	
	ne legale dei conti, ed è costituito da un solo membro effe-	
	tivo.	
	2. I soci possono comunque, con le maggioranze previste	
	nel presente Statuto:	
	- nominare il revisore anche fuori dai casi in cui è ob-	
	bligatorio per la legge;	

	- decidere che le funzioni di controllo e di revisione	
	siano affidate a un collegio sindacale, per la composizione	
	e il funzionamento del quale si applicano le norme dettate	
	in tema di S.p.a.;	
	- decidere che le funzioni di controllo di gestione e di	
	revisione legale dei conti, siano affidate ad organi diffe-	
	renti.	
	TITOLO VII	
	DISPOSIZIONI VARIE	
	Articolo 30 - Scioglimento	
	1. La Cooperativa si scioglie per le cause previste dalla	
	legge. Nel caso di verificarsi una delle cause di scioglimen-	
	to, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizio-	
	ne di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del	
	registro delle imprese.	
	2. Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento	
	della cooperativa o deliberare lo scioglimento della stessa,	
	l'assemblea straordinaria, con le maggioranze previste	
	dall'ultimo comma dell'articolo 25 disporrà in merito a:	
	a. la nomina di uno o più liquidatori, stabilendone i po-	
	teri;	
	b. l'indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza	
	delle società;	
	c. i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquida-	
	zione.	

	3. La società potrà, in qualunque momento, revocare lo	
	stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della	
	causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta	
	con le maggioranze previste dall'ultimo comma dell'articolo	
	25. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni ri-	
	guardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno dirit-	
	to di recedere.	
	Articolo 31 - Devoluzione patrimoniale	
	1. In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbli-	
	go di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mu-	
	tualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazio-	
	ne, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi even-	
	tualmente maturati.	
	Articolo 32 - Clausola arbitrale	
	1. Qualsiasi controversia dovesse insorgete tra i soci ov-	
	vero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto dirit-	
	ti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di	
	quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligato-	
	rio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbi-	
	tro nominato così come da Decreto Legislativo n. 5/2003. 2.	
	Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda	
	nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte	
	più diligente, al Presidente del tribunale del luogo in cui	
	ha sede la cooperativa.	
	3. L'arbitro dovrà decidere entro 90 giorni dalla nomina.	

	L'arbitro deciderà la via rituale secondo diritto. L'arbitra-	
	to avrà luogo presso la sede legale della cooperativa.	
	4. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le riso-	
	luzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.	
	5. Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte	
	soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.	
	6. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le	
	controversie promosse da amministratori, liquidatori e sinda-	
	ci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad	
	oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale,	
	nonché quelle relative alle impugnazioni delle decisioni/de-	
	libere dei soci e degli organi sociali.	
	7. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni	
	di cui al co. 2, art.34 del Decreto Legislativo 17 gennaio	
	2003, n.5.	
	Articolo 33 - Disposizioni finali	
	1. Le clausole mutualistiche previste dall'articolo 2514	
	cod. civ. Per la qualificazione di cooperativa e mutualità	
	prevalente, e previste nel presente statuto sono inderogabi-	
	li e devono essere in fatto osservate.	
	2. Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono	
	le norme del vigente codice civile e delle leggi statali e	
	regionali sulla cooperazione.	
	F.to LA BELLA Marilena	
	F.to DE ROSA Pasqualina	

40 di 40